

Procedura di segnalazione all'Organismo di vigilanza

Sommario

Premesse

1. Campo soggettivo di applicazione.
2. Campo di applicazione oggettiva.
3. Tutela e responsabilità del segnalante.
4. Tutela del segnalato.
5. Modalità di trasmissione delle segnalazioni.
6. Destinatari delle segnalazioni.
7. Iter di gestione istruttoria delle segnalazioni.
8. Riporto periodico all'ODV e dell'ODV.
9. Conservazione della documentazione.
10. Provvedimenti disciplinari - contestazioni di inadempimento.
11. Tutela effettiva del segnalante da eventuali ritorsioni.
12. Tutela della riservatezza.

Premesse

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La normativa in esame si è posta quale obiettivo l'incentivazione della collaborazione dei lavoratori, per favorire l'emersione di eventuali illeciti di cui gli stessi siano venuti a conoscenza, in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Ed invero la legge pone:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Wydex S.r.l. al fine di dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, ha inteso introdurre la presente procedura aziendale.

1. Campo di applicazione soggettiva

Il comma 2 – bis dell'articolo 6 del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, individua il campo di applicazione soggettiva del procedimento di segnalazione, ai vertici aziendali e segnatamente ai soggetti che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Wydex S.r.l. uniformandosi alle linee guida del Gruppo Bologna Fiere, ha inteso applicare una nozione estensiva di segnalante estendendo il campo di applicazione soggettiva delle segnalazioni:

- 1) a soggetti interni (non apicali), per essi intendendosi estensivamente tutti i dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa in favore di Wydex S.r.l.;
- 2) a soggetti esterni, per essi intendendosi i soggetti che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività o prestazione in favore e/o per conto di Wydex S.r.l. (e così a titolo esemplificativo, ma non esaustivo prestatori d'opera ivi inclusi agenti e rappresentanti, prestatori d'opera intellettuale, nonché clienti, partner commerciali, fornitori di prodotti o prestatori d'opera o servizi, appaltatori, subappaltatori ecc....)

Nella nozione di segnalante devono includersi espressamente anche ai soggetti appartenenti agli uffici della Controllante Bologna Fiere S.p.a. che in forza di contratti di servizi infragruppo sono coinvolti nei processi di Wydex S.r.l. quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contabilità e bilancio, gestione del personale ecc.

In sostanza Wydex S.r.l. uniformandosi ad una nozione ampia di segnalante, vuole riferirsi a qualunque soggetto che, venuto a contatto con l'organizzazione, sia comunque venuto a conoscenza di un illecito nell'ambito dello svolgimento della propria attività o prestazione in favore dell'Organizzazione.

2. Campo di applicazione oggettiva: contenuto delle segnalazioni

Il contenuto delle segnalazioni deve essere individuato e riconducibile a quegli atti o fatti rilevanti ai fini della tutela dell'integrità dell'ente e così:

- condotte illecite, o che si suppongono tali, purché circostanziate ovvero sia fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni del modello di organizzazione e gestione e/o del Codice Etico.

Devono pertanto ritenersi espressamente escluse:

- richieste di danno, istanze, rivendicazioni, contestazioni comunque denominate che esulano dal contenuto oggettivo sopra richiamato;
- segnalazioni generiche, ovvero che non consentono l'individuazione temporale, soggettiva dei presunti autori degli illeciti, oggettiva delle circostanze oggetto dell'illecito;
- segnalazioni *de relato*, ovvero circostanza apprese da terzi, senza averne potuto verificare il contenuto.

3. Tutela e responsabilità del segnalante – segnalazioni anonime

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, o sanzione disciplinare può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione e costituiscono illecito, anche disciplinare le condotte di coloro che violano le misure di tutela e di garanzia di riservatezza del segnalante.

È fatta salva la responsabilità del segnalante, in ipotesi di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si rivelassero false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. La Società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria o disciplinare nei confronti di tali soggetti.

Le garanzie poste a tutela del segnalante, anche in termini di riservatezza presuppongono che quest'ultimo renda nota la propria identità.

L'Organismo di Vigilanza, in ipotesi di segnalazioni provenienti da fonte anonima, si riserva la gestione istruttoria della segnalazione, sempre che il contenuto della stesse abbia le caratteristiche oggettive di cui al precedente paragrafo o comunque idonea a far emergere comportamenti illeciti che abbiano rilevanza nella responsabilità penale dell'organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ipotesi di segnalazioni anonime, non potrà attuare tutti gli strumenti di tutela previsti in termini di riservatezza per il segnalante che abbia dichiarato la propria identità.

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della presente procedura, anche nei confronti degli Organi e, più in generale, dei vertici, che non possono disporre indagini e /o chiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza circa l'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza, nella trasmissione di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento, a qualunque titolo, è tenuto a vigilare e tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, anche laddove la stessa possa evincersi indirettamente.

L'identità del segnalante, può essere rivelata solo nelle seguenti ipotesi:

- i) Il segnalante manifesti per iscritto ed in maniera inequivocabile il proprio consenso alla diffusione della sua identità;
- ii) Laddove ne facciano richiesta l'Autorità Giudiziaria o Organi di Polizia Giudiziaria;

La violazione della riservatezza del segnalante è fonte di responsabilità, nonché illecito disciplinare per il personale dipendente.

4. Tutela del segnalato

La segnalazione non implica automaticamente alcun procedimento di contestazione di illecito, anche disciplinare verso il segnalato.

In ipotesi di attività di gestione istruttoria delle segnalazioni, il segnalato potrà essere ascoltato e gli verrà comunque assicurato il diritto di difesa con possibilità di fornire chiarimenti, deduzioni e controdeduzioni anche documentali degli addebiti mossi.

Gli eventuali procedimenti disciplinari, che dovessero essere intrapresi a carico dei dipendenti segnalati, saranno comunque soggetti alle garanzie di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori in combinato disposto con quanto previsto dalla sezione disciplinare pattizia del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e/o accordi di secondo livello applicabili.

5. Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni vanno indirizzate all'Organismo di Vigilanza secondo le seguenti modalità:

- 1) casella di posta elettronica: **segnalazioni.wydex@gmail.com**

L'indirizzo di posta elettronica dedicato è accessibile esclusivamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza quale membro esterno, a tutela della riservatezza del segnalante.

- 2) Posta ordinaria all'indirizzo del Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Wydex S.r.l. c/o Studio legale Bricola, Via Barberia n. 30, 40123 Bologna.

Il segnalante dovrà utilizzare in via preferenziale il “*modulo di segnalazione*” qui allegato **sub. 1**, al fine di consentire l'indicazione degli elementi oggettivi e soggettivi essenziali previsti dal comma 2 dell'art. 6 – bis del D.lgs 231/2001 e s.m.i.

Il segnalante, riceverà una e-mail di conferma della ricezione con attribuzione di un numero di protocollo progressivo della segnalazione ricevuta.

6. Destinatari delle segnalazioni

Le segnalazioni trasmesse secondo le precitate modalità sono ricevute dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, senza ritardo, ne trasmette copia agli altri componenti, **premurandosi di anonimizzare l'identità del segnalante a tutela della riservatezza dello stesso.**

7. Iter di gestione istruttoria delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza prende in carico la segnalazione, trattandone l'iter istruttoria sulla base della seguente procedura:

a) Analisi preliminare – filtro

L'analisi preliminare della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza dovrà effettuarsi entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

L'analisi preliminare sarà volta a:

- verificare il contenuto della segnalazione in termini di elementi di fatto precisi e concordanti che siano astrattamente fonte di illecito;
- rilevanza delle segnalazioni in punto violazione del Modello di organizzazione e gestione e/o del Codice Etico.
- Valuta la non manifesta infondatezza della segnalazione (*fumus boni iuris*)

L'analisi preliminare potrà determinare:

1) L'archiviazione del procedimento

Laddove l'Organismo di Vigilanza, ritenga che la segnalazione sia, non pertinente, manifestamente infondata, irrilevante ai fini della responsabilità penale dell'Organizzazione ne propone l'archiviazione, dandone sintetica motivazione scritta da comunicarsi, senza ritardo al Consiglio di Amministrazione con modalità comunque idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Resta inteso che la e il Consiglio di amministrazione non sono vincolati alle valutazioni e risultanze dell'Organismo di Vigilanza, potendo procedere anche difformemente.

2) Procedere all'ulteriore gestione istruttoria della segnalazione

b) Approfondimenti specifici ulteriore gestione istruttoria della segnalazione

Il procedimento istruttorio, dovrà comunque esaurirsi nel termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della segnalazione.

È fatta salva la proroga del termine di cui sopra, in ipotesi di comprovati motivi di complessità dell'accertamento.

L'Organismo di Vigilanza dovrà tenere conto che, eventuali contestazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti negli illeciti segnalati, dovranno rispettare il generale principio dell'immediatezza della contestazione, sotto pena di inammissibilità.

L'Organismo di Vigilanza, anche in questa fase preliminare potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario - del supporto, di altre funzioni aziendali (interne) per quanto di competenza e/o di professionisti esterni e potrà comunque richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante, nonché richiedere l'audizione personale del segnalante o di altre funzioni aziendali, redigendo comunque idoneo verbale debitamente sottoscritto da tutti i suoi membri delle attività e conservato anche telematicamente, garantendo integrità e riservatezza dei dati trattati.

Degli accertamenti specifici ed esiti l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato per iscritto.

c) Esiti dell'istruttoria e decisione

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto a) 1, laddove l'Organismo di Vigilanza abbia valutato, in tutto o in parte fondata la segnalazione redige idonea relazione scritta e contestualmente:

- 1) Informa dell'esito il Consiglio di Amministrazione
- 2) Valuta unitamente all'AD eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto nella segnalazione
- 3) Valuta, unitamente all'apicale di riferimento e all'AD, formalizzare la contestazione ai prestatori d'opera, appaltatori, subappaltatori, collaboratori e soggetti comunque coinvolti ed eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di Wydex s.r.l. o del Gruppo Bologna Fiere, ivi incluse azioni giudiziarie
- 4) Propone analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti e periti esterni
- 5) Propone l'inserimento di specifiche procedure volte a rafforzare i presidi di controllo delle funzioni aziendali interessate dagli illeciti accertati.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza informa comunque degli esiti del procedimento di segnalazione, l'interessato, per estratto sintetico e generico, garantendo comunque la riservatezza delle informazioni.

L'Organismo di Vigilanza avrà altresì facoltà di proporre l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;

8. Riporto periodico

a) dell'ODV

In sede di relazione annuale al Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza fornisce informazioni circa le segnalazioni pervenute, sullo stato del procedimento e sugli eventuali interventi correttivi proposti al Consiglio di Amministrazione.

b) all'ODV – monitoraggio

L'Amministratore delegato o la funzione aziendale delegata mantengono informato l'Organismo di Vigilanza in ordine agli esiti ed interventi dell'istruttoria e decisioni.

9. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione di tutta la documentazione, anche di supporto della segnalazione, in linea con le disposizioni a tutela della riservatezza (vedi allegato sub 2) decorrenti dalla archiviazione o chiusura della segnalazione per effetto della redazione di relazione finale.

I verbali e relazioni comunque redatti dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere sottoscritti da tutti i membri e conservati con modalità anche informatiche tali da garantirne l'integrità, la data certa e l'immodificabilità ad opera di terze parti.

Gli eventuali dati personali e particolari contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del segnalante o di altri soggetti, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla Società.

10. Provvedimenti disciplinari – contestazioni di inadempimento

L'efficacia del sistema di segnalazione qui delineato comporta la necessaria previsione di un sistema sanzionatorio che dia seguito di rilevanza all'eventuale accertamento degli illeciti perpetrati da dipendenti e soggetti terzi come sopra delineati che con la loro attività incorrano nella violazione del modello di organizzazione e gestione di Wydex del codice etico e delle procedure specifiche adottate dall'organizzazione.

- a) Laddove il segnalato sia dipendente, la società applicherà le relative sanzioni disciplinari nelle seguenti ipotesi:
- commissione degli illeciti di "rilevanza 231" come sopra delineati;
 - violazioni del modello di organizzazione e gestione e/o del Codice Etico;
 - violazione delle misure di riservatezza poste a tutela del segnalante;
 - perpetrazione di comportamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante.

La Società applicherà nei confronti del dipendente / segnalante, sanzioni disciplinari nel caso in cui effettui con dolo o colpa grave, segnalazioni che risultino infondate.

- b) Laddove il segnalato sia un collaboratore, prestatore d'opera anche intellettuale, appaltatore e subappaltatore, la società si avvarrà delle specifiche clausole di responsabilità conseguenti alla violazione delle fattispecie sopra enunciate per il personale dipendente contestando l'inadempimento per la violazione degli illeciti di rilevanza 231.

La Società potrà valutare comunque la sospensione / eliminazione dalla lista dei "fornitori qualificati".

- c) Laddove il soggetto segnalato rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di vigilanza dell'ente, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi delle specifiche clausole di responsabilità poste in capo agli amministratori e sindaci e membri dell'Organismo di Vigilanza.

In tutte le ipotesi sopra richiamate, la società potrà sempre valutare di trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria competente per segnalare illeciti aventi profili di responsabilità penale per i provvedimenti meglio ritenuti.

11. Tutela effettiva del segnalante da eventuali ritorsioni

Wydex S.r.l. si attiene al rigoroso rispetto del seguente principio: "nessuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante verrà tollerata".

Debbono ritenersi severamente vietati atti di ritorsione o discriminazione diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Sono passibili di sanzione disciplinare i soggetti che violino le misure di tutela del segnalante.

L'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio nonché mutamenti di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., così come qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, sono nulli; il datore di lavoro sarà gravato dell'onere di dimostrare che tali misure siano estranee alla segnalazione.

Il Consiglio di Amministrazione in ipotesi di accertata violazione del principio sopra richiamato si impegna con ogni mezzo a porre rimedio e/o eliminare gli effetti e/o ristabilire la situazione preesistente a tutela del segnalante che abbia subito ritorsioni o discriminazioni collegate o comunque connesse alla stessa.

Il segnalante o per esso la propria Organizzazione Sindacale avrà comunque facoltà di denunciare al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

12. Tutela della riservatezza

All'atto della segnalazione, il segnalante riceverà idonea informativa sul trattamento dei dati personali il cui contenuto viene allegato sub 2.

Allegato 1) -

Spett. le

Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001

Wydex S.r.l.

e-mail segnalazioni.wydex@gmail.com

Posta Presidente ODV Wydex S.r.l.

ordinaria c/o Studio legale Bricola

Via Barberia n. 30

40123 Bologna

1. Dati identificativi del segnalante

COGNOME E NOME	
DENOMINAZIONE SOCIETÀ	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE	
TELEFONO	
E-MAIL	

2. Fatto da segnalare

IL FATTO È RIFERITO A: (barrare una o più caselle)	<input type="checkbox"/> Reclutamento del personale <input type="checkbox"/> Contratti <input type="checkbox"/> Concessione di vantaggi economici comunque denominati <input type="checkbox"/> Concessione di altri tipi di vantaggi <input type="checkbox"/> Nomine, promozioni e deleghe <input type="checkbox"/> Autorizzazioni <input type="checkbox"/> Ispezioni <input type="checkbox"/> Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici ecc. <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo richiesto <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo effettuato <input type="checkbox"/> Pagamento estorto
--	--

	<input type="checkbox"/> Altro, specificare _____
DATA DELL'EVENTO	
LUOGO DELL'EVENTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	
AREA/FUNZIONE AZIENDALE	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	
MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (nome, cognome, qualifica, recapiti)	
AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO	
CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA	

3. Descrizione del fatto

Allegato 2)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Organismo di Vigilanza di Wydex S.r.l. (anche "Titolare") c/o Studio legale Bricola, Via Barberia n. 30 40123 Bologna.

2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati dal Titolare ai sensi del comma 2 bis dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 che consente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

Ai fini della presente informativa, per segnalante (anche "Interessato") si intendono, oltre ai soggetti espressamente indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 anche i soggetti interni (non apicali), per essi intendendosi estensivamente tutti i dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa in favore di Wydex S.r.l.; i soggetti esterni, per essi intendendosi i soggetti che, a qualunque titolo svolgono la propria attività o prestazione in favore e/o per conto di Wydex S.r.l. (e così a titolo esemplificativo, ma non esaustivo prestatori d'opera ivi inclusi agenti e rappresentanti, prestatori d'opera intellettuale, nonché clienti, partner commerciali, fornitori di prodotti o prestatori d'opera o servizi, appaltatori ecc....)

L'Organismo di Vigilanza raccoglie i dati personali richiesti nell'esecuzione dei propri compiti di vigilanza, comunque conseguenti e/o connessi all'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti segnalati nell'interesse dell'integrità dell'Organizzazione.

3) TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Fermo restando la possibilità di effettuare la segnalazione, con modalità che garantiscano l'anonimato, qualora l'interessato intenda identificarsi i Dati trattati saranno esclusivamente dati comuni e segnatamente: nome, cognome, occupazione/funzione, indirizzo mail e numero di telefono.

I dati forniti dall'Interessato sono finalizzati a rappresentare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, professionale, commerciale, contrattuale ecc. con Wydex s.r.l. e commesse dai soggetti che, a vario titolo, interagiscono e/o collaborano e/o prestano la propria attività lavorativa con il medesimo ente.

I dati personali vengono trattati al solo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza delle circostanze oggetto di segnalazione, affinché l'Ente adotti eventuali provvedimenti anche disciplinari nei confronti degli autori degli illeciti.

4) DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati personali raccolti a seguito della segnalazione, i membri dell'Organismo di Vigilanza di Wydex.

L'identità dell'Interessato non potrà essere ulteriormente comunicata o diffusa a terzi soggetti estranei al Titolare, fatte salve le seguenti ipotesi:

- a) Richieste dell'Autorità Giudiziaria o Organi di Polizia Giudiziaria;
- b) Wydex S.r.l. in ipotesi di contestazioni anche disciplinari nei confronti dell'Interessato che effettuati con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;

5) TEMPI DI CONSERVAZIONE.

I dati raccolti come sopra rappresentati verranno conservati:

- per un periodo massimo di 2 anni dalla data di ultimazione dell'attività istruttoria, nei casi in cui la segnalazione non dia luogo ad alcun procedimento giudiziale, in relazione degli adempimenti contrattuale del Titolare nei confronti di Wydex (relazione annuale, etc...);
- per un periodo massimo di 1 anno decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, nei casi in cui la segnalazione dia luogo ad un procedimento giudiziario.

Al termine, il Titolare procederà alla cancellazione dei dati da ogni archivio (sia esso cartaceo che elettronico), avendo cura di accertare l'avvenuta cancellazione anche da parte di eventuali terze parti.

6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI

a) La informiamo che Ella ha diritto a:

- a conoscere in qualunque momento i dati che lo riguardano, sapere come sono stati acquisiti, le finalità e le modalità di trattamento, la logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e le relative modalità di conservazione, il Titolare, i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ad ottenere l'aggiornamento dei propri dati, ivi inclusa la rettifica o l'integrazione dei dati se nel Suo interesse;
- ad ottenere la cancellazione dei propri dati;
- alla limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18;
- alla opposizione al trattamento dei casi previsti dall'articolo 21.

Tuttavia, Le segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte della Società è lecita, qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o esercitare un diritto in sede giudiziaria.

b) L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma a), potrà avvenire mediante comunicazione scritta trasmessa indirizzo di posta elettronica: **segnalazioni.wydex@gmail.com**.

Si precisa che il Titolare del trattamento provvederà a dare riscontro alla richiesta entro 30 giorni e, in caso di accoglimento della richiesta, il Titolare si farà carico delle comunicazioni nei confronti dei terzi detentori responsabili dei dati dell'Interessato.

c) In caso di accoglimento della richiesta, il Titolare si impegna a provvedere alla cancellazione anche da eventuali archivi, consentendo la verifica in remoto all'utente.

Qualora intenda presentare un reclamo in merito alle modalità di trattamento dei Suoi dati o in merito al riscontro alle Sue richieste, Lei ha diritto di presentare istanza direttamente all'Autorità Garante.

Il presente documento è stato revisionato e approvato dal DPO della Società Wydex S.r.l.

Il documento è aggiornato al mese di gennaio 2023.